Civile Sent. Sez. L Num. 6762 Anno 2015

Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 02/04/2015

SENTENZA

sul ricorso 15177-2011 proposto da:

2015

135

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI P.I.02307130696, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato rappresentata e in atti;

- ricorrenti -

contro

elettivamente

studio Vall'avvocato Rossos Responsentato e difeso


in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 699/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/06/2010 R.G.N. 1100/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell'Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Vasto, accoglieva la domanda di Totale Maria, proposta nei confronti dell'ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, diretta ad ottenere, quale ex medico condotto, la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di specificità medica.

A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale appartenendo il alla dirigenza sanitaria non poteva essergli disconosciuta, in base alla contrattazione collettiva, la reclamata indennità istituita, appunto, per detta dirigenza a nulla rilevando l'omnicompernsività del trattamento economico stabilito per gli ex medici condotti transitati in regime di convenzionamento alle Aziende sanitarie.

Avverso questa sentenza l'ASL in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria depositata tardivamente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELL DECISIONE

Con l'unica censura parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.4, comma 7°, della legge n.412 del 1991, 54 del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto del trattamento omnicomprensivo stabilito per gli ex medici condotti ed ha erroneamente interpretato le clausole contrattuali che fanno riferimento a detto trattamento.



La censura è, alla luce di specifico precedente di questa Corte, qui ribadito, fondato.

Infatti, con riguardo ad una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente questo giudice di legittimità ha affermato il principio secondo il quale gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica (Cass. 24 gennaio 2004 n. 1487).

A base di tale principio vi è il rilievo fondante secondo il quale dal quadro normativo di riferimento discende la perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale A.S.L..

Infatti, mentre il D.L. 29 dicembre 1990, n. 415, convertito con' modificazioni in L. 26 febbraio 1991, n. 58, ha confermato ad esaurimento i rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del 30/12/1990, la L. n. 58 del 1991, art. 5, ha poi consentito agli stessi ex medici condotti di mantenere, con l'azienda di provenienza, il doppio rapporto (quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n.



del 1991 (art. 4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli, tuttavia, a scegliere tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e favorendo per tale scelta il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno. Successivamente il D.Lgs. n. 229 del 1999, ha disposto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo definito (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 bis), demandandone l'attuazione al C.C.N.L. Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L. 8.6.2000), ha previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo entro il 1/12/2001. In materia è nuovamente intervenuto il legislatore che, dopo aver prorogato i termini per l'opzione, da ultimo - con la L. n. 138 del 2004 - ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito di ricondurre ad unità tutti i rapporto di lavoro.

Questa volta, però la fonte negoziale (C.C.N.L. 2005) non ha più imposto termini per l'opzione ma ha lasciato la scelta alla libera determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere (cfr. art. 13).

collettiva. la contrattazione Il C.C.N.L Ιn tal senso anche 5.12.96, difatti, stabilisce, all'art. 70, comma 5, che: "il trattamento economico omnicomprensivo di L 8.640.000 annue lorde previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133 è rideterminato in L 9.158.000". L'art. 37, comma 1, del 2 C.C.N.L 2000 ha aumentato solo la i.s.m. ("il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL stipulato 1'8 giugno 2000, per il biennio economico 2000 - 2001, ai fini



del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32% del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso"), mentre l'art. 36, comma 3, mantiene la distinzione per gli ex medici condotti non optanti, stabilendo che: "Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari ad Euro 5.830,73) - previsto dall'art. 6 del 8 C.C.N.L del giugno 2000, il biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001, è rideterminato dalla stessa data in L. 11.442.246 (pari a Euro 5.909,43) e dal 1 luglio 2001 in L.. 11.605.251 (pari a Euro 5.993,61)".

Il C.C.N.L per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte normativa per il quadriennio 2006-2009, e parte economica per il biennio 2006-2007), conferma la precedente disciplina, stabilendo specificamente per gli ex medici condotti, all'art. 19, che: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dall'1 febbraio 2007, in Euro 6.974,78".

Analogamente l'art. 4 del C.C.N.L 5.7.06, e l'art. 13 del C.C.N.L 3.11.05,



che al comma 1 stabilisce che: "I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell'art. 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo", mentre al comma 2 stabilisce che: "il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991". Tuttavia, prosegue la norma contrattuale, "Sino al passaggio (al rapporto unico e esclusivo) il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48".

L'art. 48 (intitolato agli ex medici condotti) sancisce che: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 5.993,61 previsto dall'art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in Euro 6.141,85 e, a decorrere dall'I gennaio 2003, in Euro 6.352,03".

Nè rileva l'All. n. 6 tavola 3 di cui all'art. 13, comma 1, del C.C.N.L. del 2005, dove è fatto riferimento all'i.s.m.. Lo stesso art. 13, al comma 2, infatti, stabilisce espressamente, che: "Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991." Aggiunge tuttavia che: "Sino al



passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48". L'art. 48 continua a stabilire un trattamento retribuivo omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti. L'Allegato 6, tavola 3, fa,inoltre, riferimento ai dirigenti medici a tempo definito ma non già ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all'esercizio dell'opzione, è regolato dal menzionato art. 48.

Parallelamente non rileva il comma 3 dell'art. 50 del C.C.N.L. 1996, che effetti pensionistici della qli unicamente disciplina dell'indennità di posizione senza prevederne l'attribuzione agli ex medici condotti (il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110 - riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario - è evidentemente omnicomprensivo irrilevante, essendo il trattamento costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110).

Da tanto consegue che gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l., come nel caso di specie, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 successivamente aggiornato come sopra evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica.



In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto l'originaria domanda del va va, ai sensi dell'art. 384 , 2° comma, cpc, rigettata.

Il contrastante orientamento espresso dai giudici del merito ed il recente intervento di questa Corte inducono il Collegio a ritenere sussistenti le ragioni di cui all'art. 94, 2° comma, cpc per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda di Totaro Domenico e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015

Il Presidente

Dott. Antonio Lamorgese

Il Consigliere est.

Dott. Ginseppe Napolevano

Il Funzionagio Giudiziario